

AK

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 170/2003

OGGETTO: Aspettativa per incarichi dirigenziali ex art. 23-bis D.Lgs. n. 165/2001. Provvedimenti.

L'anno **duemilatre** addì **22** del mese di **luglio** alle ore **15.40 e seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, **sede dell'Agencia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca Susta**.

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia**.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della **dott.ssa A. Barnaba**.

DELIBERAZIONE N. 170 DEL 22 LUGLIO 2003

OGGETTO: Aspettativa per incarichi dirigenziali ex art. 23-*bis* D.Lgs. n. 165/2001. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la Legge n. 145/2002 che ha introdotto il comma 4-*bis* all'art. 101 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di estendere la disciplina di cui all'art. 23-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 ai segretari comunali e provinciali e consentire loro di essere, a domanda, *"collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale"*;

Visto l'art. 101, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *"le disposizioni di cui all'art. 23-*bis* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza"*;

Viste le deliberazioni nn. 46 e 47 adottate nella seduta del 19 febbraio 2003, con cui questo Consiglio nazionale di Amministrazione ha rigettato le richieste di collocamento in aspettativa presentate da due segretari ai sensi e per gli effetti della Legge 15 luglio 2002, n. 145, sulla base, fra l'altro, della considerazione che non è stato ancora adottato il relativo regolamento di attuazione di cui al comma 10 dell'art. 23-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto, al riguardo, di dover riesaminare alcune delle motivazioni addotte, e puntualizzare come il regolamento *de quo* non è da ritenersi preclusivo ad una immediata applicazione dell'art. 7 della Legge n. 145/2002, rilevando, invece, per altri aspetti di dettaglio, quali l'individuazione dei soggetti privati e gli organismi internazionali presso cui i segretari possono svolgere gli incarichi;

Ritenuto che tale interpretazione sia la più aderente al dettato normativo, che appare legittimare l'inserimento dell'aspettativa *de qua* tra i casi previsti dalla legge di sospensione automatica del periodo di disponibilità di cui all'art. 19, comma 12, del d.P.R. n. 465/1997;

Preso atto che il legislatore non distingue la posizione del segretario in disponibilità da quella del segretario titolare di sede che necessita, invece, delle opportune precisazioni di natura sostanziale e procedimentale, in quanto nel momento in cui a un segretario è conferito l'incarico in argomento, il medesimo può trovarsi in posizione di disponibilità o in posizione di titolare di sede;

Ritenuto che, nel caso degli incarichi in oggetto, per i segretari collocati in posizione di disponibilità, il computo del periodo di disponibilità sia da intendersi sospeso dalla data di assunzione in servizio, continuando a decorrere al termine dell'incarico, mentre per i segretari titolari di sede, dalla data di assunzione in servizio, viene meno la titolarità della segreteria che, per l'effetto, diventa vacante e, al termine dell'incarico, gli stessi verranno collocati in posizione di disponibilità;

Precisato che l'aspettativa in argomento resta comunque un provvedimento discrezionale di questo Consiglio nazionale di Amministrazione che "può" concederla, a domanda degli interessati, con le necessarie valutazioni che si richiedono caso per caso, nel perseguimento dell'interesse pubblico cui è preposta l'Agenzia;

Considerato che lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni costituisce, fra l'altro, un ottimale strumento di ricollocazione dei segretari in disponibilità che, oltre ad essere valorizzati nelle proprie professionalità e aspirazioni, resterebbero iscritti all'albo senza gravare sul bilancio dell'Agenzia;

Viste le deliberazioni n. 307/2002 e n. 357/2002, con cui il Consiglio nazionale di Amministrazione ha disciplinato rispettivamente gli istituti del comando e della mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali;

Vista la deliberazione n. 280 adottata dal Consiglio nazionale di Amministrazione nella seduta del 6 settembre 2001, avente ad oggetto il procedimento per le riammissioni dei segretari comunali e provinciali;

Rilevato che, in considerazione della ratio della disciplina dettata con la deliberazione del C.d.A. nazionale n. 280/2001, occorre integrare tale delibera, introducendo il divieto per i riammessi di poter fruire di incarichi presso altre amministrazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla riammissione stessa, in analogia con quanto già previsto con gli istituti del comando e della mobilità volontaria;

Vista la deliberazione n. 274 del 6 settembre 2001 che, nel disciplinare gli incarichi in argomento, al punto 2 lett. e) recita: *In caso di conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.19 del D.Lgs n. 29/93, nonché in ogni altro caso, legislativamente previsto, di assolvimento di funzioni presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, il segretario comunale o provinciale titolare di sede di segreteria è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione all'Agenzia e, in caso di favorevole determinazione, presentare istanza di collocamento in aspettativa, onde consentire all'Agenzia l'adozione delle opportune determinazioni atte a garantire il servizio di segreteria negli enti interessati.*";

Ritenuto di dover apportare, alla luce del descritto nuovo assetto normativo, una modifica alla predetta deliberazione, che si riferiva soltanto alle ipotesi di segretari titolari di sede e non anche ai segretari collocati in posizione di disponibilità;

Rilevato che l'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001, al comma 5, esclude la possibilità di concedere il beneficio dell'aspettativa qualora il dirigente/segretario abbia avuto rapporti con i soggetti presso cui intende svolgere l'attività e, in particolare, abbia espletato funzioni di vigilanza e controllo, abbia stipulato contratti o formulato pareri o avvisi sui contratti "*...nei due anni precedenti...*";

Ribadito che, ai sensi dell'art. 101, comma 4-bis del D.Lgs. n. 267/2000, "*le disposizioni di cui all'art.23-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali*";

Visto l'art. 32 del CCNL di categoria il quale, in tema di mobilità dei segretari comunali e provinciali, recita: "*e) il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare economico di cui all'art. 39, comma 1, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale; d) il segretario collocato nella fascia A, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale*".

Considerato, pertanto, che l'art.23-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è suscettibile di applicazione solo ai segretari appartenenti alle fasce professionali B ed A di cui alla predetta disposizione negoziale;

Visto il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 che prevede la sospensione del rapporto di lavoro, mediante il collocamento in aspettativa, in caso di maternità (art.22), malattia (art.23), infortunio sul lavoro (art.24), servizio militare (art.26), per comprovati motivi

personali o familiari (art.27), per dottorato di ricerca o borsa di studio (art.28), facendo salvi gli altri casi di aspettative previste da disposizioni di legge;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. E' revocata la lettera e) del punto 2 della deliberazione n. 274/2001.
2. Ai segretari iscritti in fascia B ed A, che assumono incarichi dirigenziali presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, si applica l'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 7 della Legge n. 145/2002.
3. I segretari titolari di sede di segreteria e i segretari collocati in posizione di disponibilità, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici.
4. A tal fine i soggetti interessati, previo nulla osta del Sindaco o del Presidente della Provincia se titolari di sede e, in ogni caso, previo assenso della sezione regionale di competenza, devono presentare apposita istanza di autorizzazione all'incarico e collocamento in aspettativa all'Agenzia Nazionale.
5. (Per i segretari collocati in posizione di disponibilità, il computo del periodo di disponibilità è da intendersi sospeso dalla data di assunzione in servizio, continuando a decorrere dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale.)
6. I segretari titolari di sede, dalla data di assunzione in servizio, perdono la titolarità e, per l'effetto, la segreteria diventa vacante. Al termine

dell'incarico, gli stessi, fatta salva la facoltà di accettare la nomina in qualità di titolari presso una sede di segreteria, verranno collocati in posizione di disponibilità.

7. È integrata la deliberazione n. 280 adottata dal Consiglio nazionale di amministrazione nella seduta del 6 settembre 2001, nel senso che i segretari riammessi in servizio non possono presentare istanza di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi in argomento, prima che siano trascorsi tre anni dalla riammissione stessa.
8. Finché non sarà adottato il regolamento di attuazione di cui all'art. 7, comma 10, della Legge n. 145/2002, non possono essere accolte le richieste di autorizzazione per incarichi presso soggetti privati o organismi internazionali.
9. La presente deliberazione sarà inviata alle OO.SS. di categoria.
10. La Direzione Generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.